



REPUBBLICA ITALIANA

Originale della sentenza	€ 64,00
Originale sentenza esecutiva	€ 64,00
Copie sentenze per notifica	€ 256,00
Dritti di cancelleria	€ 77,50
Totale spese	€ 461,50

Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Guido Carlino Presidente

Dott. Giuseppa Cernigliaro Consigliere – relatore

Dott. Paolo Gargiulo I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 271/2019

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **65231** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Cooperativa sociale Aurora a r.l.**, in stato di fallimento, nella persona del curatore fallimentare Avv. Valentina Cappuzzello, nata a Ragusa il 22 novembre 1973, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Coria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa nella Via Taormina n. 1, pec valentino.coria@avvragusa.legalmail.it;

- **Massari Agata**, nata a Ragusa il 26 aprile 1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Grande ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa nella Via Collodi n. 4 pec donato.grande@avvragusa.legalmail.it ;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2018, il relatore, dott.ssa Giuseppa Cernigliaro, ed il pubblico ministero, nella persona

del VPG dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

Ritenuto in**FATTO**

La Procura regionale, con atto depositato il sei aprile 2018 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, conveniva in giudizio la Cooperativa Sociale Aurora a r.l., con sede in Ragusa, e la Signora Massari Agata, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società all'epoca dei fatti contestati.

L'attore pubblico riferiva di avere ricevuto una segnalazione di danno erariale da parte del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Palermo, con nota prot. n. 52626/17 del quattro ottobre 2017, in merito alle numerose irregolarità nella gestione dei parcheggi del Comune di Monreale addebitabili alla menzionata Cooperativa Sociale Aurora; tali irregolarità avevano anche determinato l'apertura di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 314 e 646 c.p. a carico della Massari.

In particolare, il requirente riferiva che, a seguito di determina n. 62 del 24 luglio 2013 emessa dal dirigente del Servizio tributi del comune di Monreale, veniva affidato alla menzionata cooperativa "*il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per pullman e autovetture del parcheggio Cirba, nonché il servizio di pulizia dei servizi siti nello stesso parcheggio*"; detto affidamento veniva poi formalizzato con la stipula, in data 12 dicembre 2013, del contratto repertorio n. 3540, di durata triennale, dal primo ottobre 2013 al primo ottobre 2016.

Secondo la ricostruzione attorea, in base a tale contratto la cooperativa si impegnava a versare al Comune un importo fisso complessivo di € 1.008.000,00, mediante pagamento di quote mensili di € 28.000,00 e *“un importo variabile, non preventivamente quantificabile, pari al 6.1% del volume d'affari conseguito per il servizio, al netto dell'Iva”*, con obbligo di presentare un rendiconto mensile del fatturato, *“completo di copia conforme del registro corrispettivi e delle fatture emesse”*.

La cooperativa a decorrere dal mese di settembre 2014 non effettuava più i versamenti dovuti e, pertanto, l'Ente locale, dopo l'escussione della polizza fideiussoria per € 100.800,00, con delibera della Giunta n. 257 del diciassette novembre 2015, disponeva la risoluzione del contratto a decorrere dal sette gennaio 2016; la cooperativa gestiva tuttavia di fatto il parcheggio fino al primo febbraio 2016.

Il pubblico ministero riepilogava i mancati introiti del comune di Monreale per come segue:

- € 86.250,00 per le mensilità da ottobre a dicembre 2014 (tre quote da € 28.000,00), inclusa la penale da ritardo per € 750,00 mensili;

- € 345.000,00 per le mensilità da gennaio a dicembre 2015 (dodici quote da € 28.000,00), inclusa la penale da ritardo per € 750,00 mensili;

- € 28.750,00 per il mese di gennaio 2016, inclusa la penale da ritardo per € 750,00;

- € 5.525,22 a titolo di quota variabile del 6,1% sul fatturato per il

trimestre ottobre - dicembre 2014.

Complessivamente, quindi, le somme non riversate al Comune ascendevano ad € 465.525,22 dal quale andava sottratta la polizza fideiussoria di € 100.800,00 escussa dall'Ente locale pervenendo così ad una quantificazione finale del danno pari ad € 364.725,00.

Secondo la prospettazione di parte attrice, il suddetto illecito era imputabile alla cooperativa, in atto *"in stato di liquidazione a seguito di procedura fallimentare"*, e al suo legale rappresentante Massari Agata che, dolosamente, erano *"venuti meno ai precisi obblighi assunti, trattenendo indebitamente somme di pertinenza del Comune di Monreale, non procedendo ai relativi versamenti ovvero procedendovi con grave ritardo, e comunque parzialmente, con conseguente danno per l'Amministrazione comunale"*.

Contestualmente all'invio dell'invito a dedurre la Procura regionale formulava istanza di sequestro conservativo *ante causam* nei confronti dei beni della Massari, stante l'incapienza del patrimonio della società.

Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 4/2017/Seq del 28.12.2017, autorizzava il sequestro, così come richiesto dall'attore pubblico sui seguenti beni di proprietà della Massari siti in Ragusa e così identificati:

- proprietà 1/2, via S. Caboto, sez. A, foglio 258, particella 348, sub 71;

- proprietà 1/2, via N. Green, sez. A, foglio 285^[1], particella 348, sub 34;

- proprietà 1/2, via Delle Madonie, sez. A, foglio 64, particella 1529, sub 6.

Con ordinanza n.19/2018, la misura cautelare veniva modificata dal Giudice designato quanto all'importo con espunzione della somma di € 12.000,00 relativa alle penali da ritardo.

A seguito dell'invito a dedurre perveniva da parte del difensore della Massari un'istanza di proroga dei termini per le deduzioni che veniva rigettata dal pubblico ministero.

Gli invitati non facevano pervenire deduzioni difensive e, pertanto, il pubblico ministero li citava in giudizio per sentirne dichiarare la responsabilità in solido, a titolo di dolo, nei confronti del Comune di Monreale per la complessiva somma di € 364.725,00, oltre rivalutazione ed interessi.

In ordine al ruolo rivestito nella vicenda dalla cooperativa, parte attrice ne affermava la qualificazione di agente contabile, richiamando le numerose pronunce sul punto del giudice contabile, quanto all'imputazione del legale rappresentante, il requirente riferiva che la Massari, pur essendo edotta delle obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento del servizio e dei numerosi solleciti inviati dal Comune, non aveva provveduto ad eseguire i pagamenti dovuti.

In data 8 novembre 2018 si costituiva la Massari, a mani dell'Avv. Donato Grande, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione al quale si riservava di produrre copia del ricorso per Cassazione per regolamento di giurisdizione; in via subordinata, chiedeva volersi disporre la sospensione del processo.

La cooperativa si è costituita in giudizio, per il tramite del curatore fallimentare, con il patrocinio dell'Avv. Valentino Coria, con pec inviata alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale lo scorso 12 novembre.

Preliminarmente la società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; ha poi rappresentato che prima della dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 54/2016, il Comune di Monreale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1219/2016 del 15.3.2016 munito di formula esecutiva) nei confronti del medesimo concessionario per l'importo di € 448.000,00 e che tale credito è stato già ammesso al passivo fallimentare. In relazione a tale circostanza, nell'evidenziare la sostanziale duplicazione della pretesa in questa sede azionata rispetto al titolo esecutivo già ottenuto dal Comune presunto danneggiato, la convenuta chiedeva volersi respingere la domanda avanzata dalla Procura regionale.

All'udienza del 14 novembre 2018 il difensore della Massari depositava copia del ricorso per regolamento di giurisdizione e il Presidente disponeva il rinvio dell'udienza a data odierna onerando la parte di dare la prova dell'avvenuto deposito del ricorso presso la Corte di cassazione. Con pec del 4 dicembre 2018 l'Avv. Grande trasmetteva quanto richiesto.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018, i convenuti erano assenti e, sentito il pubblico ministero, VPG dottoressa Maria Concetta Carlotti, che non si opponeva all'istanza di sospensione

formulata dalla convenuta Massari, il Collegio si ritirava per deliberare su tale questione di ordine pregiudiziale.

Ad esito della camera di consiglio, il Presidente dava lettura dell'ordinanza con cui veniva respinta la richiesta di sospensione del processo, essendo stata ritenuta manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione della Corte dei conti, attesa la chiara natura di agente contabile della cooperativa chiamata in giudizio.

Dopo la relazione del magistrato relatore, il pubblico ministero ha insistito per la condanna dei convenuti.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo occorre rilevare la tardività delle costituzioni dei convenuti in quanto pervenute ben oltre i venti giorni che precedevano l'udienza del 14 novembre 2018.

A mente, quindi, degli artt. 90 e 95 c.g.c., questo Collegio non può prendere in considerazione le eccezioni sollevate con i predetti atti difensivi, ad esclusione dell'eccezione di difetto giurisdizione del giudice contabile, proposta da entrambi i soggetti chiamati in giudizio, posto che la stessa è rilevabile anche d'ufficio (art. 15 c.g.c.).

2. Come già esposto nella premessa in fatto, il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della sussistenza di un danno erariale derivante dalla irregolare gestione dell'area parcheggio Cirba del Comune di Monreale da parte dell'affidatario del servizio. Convenuti in giudizio sono tanto la società cooperativa concessionaria (di cui il

Tribunale di Ragusa ha dichiarato il fallimento con sentenza n. 54 del 19 dicembre 2016) quanto il legale rappresentante della società con l'imputazione di non avere eseguito i versamenti dovuti al citato ente locale degli importi previsti dal contratto stipulato con il Comune il 12 dicembre 2013. La condotta attribuita dal requirente ai convenuti è connotata dal dolo e la responsabilità affermata dall'attore pubblico nei confronti dei convenuti è caratterizzata dal vincolo della solidarietà passiva.

A monte della vicenda in esame vi è quindi la menzionata convenzione del 12 dicembre 2013, avente ad oggetto *"il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per pullman e autovetture del parcheggio Cirba, nonché il servizio di pulizia dei servizi siti nello stesso parcheggio"*, con cui sono stati disciplinati i rapporti tra l'Ente concedente e la cooperativa sociale Aurora.

Fatte queste premesse, non si può dubitare della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in questione, posto che, per effetto dell'indicata convenzione, si è instaurato un rapporto di servizio con l'ente locale con la conseguente assunzione da parte della cooperativa convenuta della qualità di agente contabile. Da ciò consegue il radicamento della giurisdizione in capo alla Corte dei conti (cfr. la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.12367/2001) con l'ulteriore precisazione che la qualifica di agente contabile assunta dalla convenuta (ex art. 93, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000) fa sì che la natura privatistica del rapporto intrattenuto fra la concessionaria e l'ente locale non influisca affatto

sull'individuazione del giudice dotato della giurisdizione. Infatti, i presupposti necessari a definire tale qualifica sono rappresentati dal carattere pubblico dell'ente per cui il soggetto agisce e del denaro oggetto della sua gestione, restando irrilevante il titolo in base al quale la stessa è svolta (cfr. l'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n. 13330/2010).

A ciò si aggiunga che la giurisdizione della Corte non patisce limitazione alcuna per effetto dell'esistenza di altri rimedi giuridici per il recupero del credito di cui l'ente locale può avvalersi (nella fattispecie, l'insinuazione al passivo fallimentare); infatti, in tali frangenti, finché il danno erariale non viene risarcito, l'azione della Procura contabile è sempre consentita.

Quanto alla posizione della convenuta Massari, va osservato che la giurisdizione contabile si estende anche all'accertamento dell'eventuale responsabilità, di carattere amministrativo, dei soggetti preposti alla gestione della società, i quali, secondo la prospettazione dell'organo requirente, avrebbero concorso alla produzione del danno mediante la cattiva gestione delle somme di cui avevano la disponibilità (cfr. la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 295/2013).

Per tutte le considerazioni che precedono, va dunque affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti.

3. In ordine alla ricostruzione della vicenda in esame, è sufficiente richiamare la puntuale descrizione contenuta nell'informativa di danno erariale e nella successiva comunicazione prot. n. 604555 del 13

novembre 2017 della Guardia di Finanza (aff. 128), per come compendiata nell'atto introduttivo del giudizio e sinteticamente illustrata nella parte in fatto.

Il mancato versamento da parte della Cooperativa delle somme dovute al Comune di Monreale per il periodo dall'ottobre del 2014 al gennaio del 2016 (costituite dalle quote fisse mensili, da quelle variabili e dalle penali per ritardato pagamento) è accertato ed incontroverso, tanto è vero che l'ente locale danneggiato ha ottenuto nei confronti del concessionario il decreto ingiuntivo n. 1219/016 in dipendenza degli stessi omessi pagamenti oggi contestati dalla Procura regionale.

Ai fini pertanto del riscontro della responsabilità in capo alla cooperativa è sufficiente rilevare l'esistenza di tale dedotta circostanza, unitamente alla natura rivestita dalla società convenuta di agente contabile.

In ordine a tale qualificazione, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha assunto un orientamento univoco nel ritenere che le entrate concernenti le aree di sosta a pagamento rivestono la natura di entrate pubbliche sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992; da ciò discende che i proventi dei parcheggi a pagamento sono pubblici perché di pertinenza dell'ente pubblico proprietario della strada e perché destinati ai fini pubblici indicati nella norma dianzi menzionata (Sez. Lazio n. 3008/2005, Seconda Sez. di appello n. 78/2011, Sez. Sicilia n. 352/2016 e n. 388/2017, Sez. Toscana n. 3/2016 e Terza Sez. di appello n.

345/2017).

L'evento lesivo, consistente nel mancato versamento delle somme dovute al Comune, va dunque addebitato al soggetto gestore, chiamato a rispondere del materiale affidamento dei valori non riversati, non rilevando a tal fine le modalità del riconoscimento al Comune degli introiti, ovvero se mediante un mero riversamento degli incassi o il versamento di una quota fissa mensile, composta comunque dalle somme incassate per la gestione del parcheggio.

Una volta accertata la responsabilità dell'agente contabile in parola, occorre considerare che dalla pretesa erariale azionata dalla Procura regionale esulano le penali da ritardo (complessivamente ascendenti ad € 12.000,00), non costituenti danno erariale in quanto previste dal contratto di affidamento per il caso di ritardato pagamento; esse rivestono pertanto un mero profilo civilistico sul quale il giudice contabile non ha la giurisdizione spettando, questa, al giudice ordinario.

Per quanto precede, l'azione del Procuratore merita, quindi, parziale accoglimento e la Cooperativa sociale Aurora a r.l. va condannata al pagamento in favore del Comune di Monreale della somma di euro 352.725,00, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dalla data in cui si sarebbero dovuti effettuare i singoli versamenti e sino al giorno di deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

4. Relativamente alla posizione della legale rappresentante, si

osserva preliminarmente che alcuna controdeduzione è stata presentata da costei per confutare la ricostruzione di parte attrice.

Dagli atti di causa si evince peraltro che il Comune di Monreale, prima di procedere alla risoluzione del contratto, aveva inviato alla Cooperativa ben due solleciti di pagamento, rispettivamente, con missive datate 15 giugno 2015 e 25 agosto 2015, rimasti privi di riscontro. Inoltre, con comunicazione del 7 ottobre 2015, l'ente locale chiedeva all'Allianz assicurazioni l'escussione della fideiussione posta a garanzia delle obbligazioni del contratto informandone altresì la Massari, alla quale la lettera veniva inviata per conoscenza.

A ciò si aggiunga che la Procura regionale ha verificato l'omessa presentazione dei conti giudiziali da parte dell'agente contabile per l'intera gestione da questi curata *"in aperta, palese e consapevole violazione degli obblighi di servizio"*; mancano altresì le rendicontazioni mensili, dirette all'amministrazione concedente, a partire dal gennaio 2015.

Alla luce di tali elementi, appare condivisibile l'imputazione formulata dal pubblico ministero a titolo di dolo e, pertanto, la convenuta Massari va condannata, in solido con la società Cooperativa Aurora (a mente dell'art. 1, comma 1-quater, della legge n. 20/1994), al pagamento in favore del Comune di Monreale della somma di euro 352.725,00, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dalla data in cui si sarebbero dovuti effettuare i singoli versamenti e sino al giorno di deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal

predetto deposito al soddisfo.

5. Dalla condanna discende la conversione del sequestro in pignoramento nei confronti di Massari Agata per i seguenti beni di sua proprietà siti in Ragusa e così identificati:

- proprietà 1/2, via S. Caboto, sez. A, foglio 258, particella 348, sub 71;

- proprietà 1/2, via N. Green, sez. A, foglio 285^[2], particella 348, sub 34;

- proprietà 1/2, via Delle Madonie, sez. A, foglio 64, particella 1529, sub 6.

6. Le spese di causa, in favore dello Stato, sono da ripartirsi in solido tra i convenuti e si quantificano come da dispositivo.

P.Q.M. ^[3]

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della pretesa erariale,

- **condanna** i convenuti Società cooperativa Aurora a r.l., in stato di fallimento, ed il suo legale rappresentante Massari Agata, in solido, al pagamento in favore del Comune di Monreale della somma di euro 352.725,00, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dalla data in cui si sarebbero dovuti effettuare i singoli versamenti e sino al giorno di deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

- **condanna** altresì i soccombenti al pagamento, in favore dello Stato,

14

delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi €. 221,88 (euro duecentoventuno/88).

- **converte** il sequestro in pignoramento nei confronti di Massari Agata per i seguenti beni di sua proprietà siti in Ragusa e così identificati:

- proprietà 1/2, via S. Caboto, sez. A, foglio 258, particella 348, sub 71;

- proprietà 1/2, via N. Green, sez. A, foglio 285, particella 348, sub 34;

- proprietà 1/2, via Delle Madonie, sez. A, foglio 64, particella 1529, sub 6.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018.

L'estensore

Il Presidente

F.to Giuseppa Cernigliaro

F.to Guido Carlino

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 aprile 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele

[1] e [2] Si dispone di modificare il testo della sentenza n. 271/2019 alle pagine 4 e 13 sostituendo il numero di foglio "**258**" in luogo di "285";



[3] Si dispone di modificare il dispositivo della sentenza n. 271/2019 per come segue: *“La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della pretesa erariale, condanna i convenuti **Cooperativa sociale Aurora a r.l.**, in stato di fallimento, ed il suo legale rappresentante Massari Agata, in solido, al pagamento in favore del Comune di Monreale della somma di euro 352.725,00, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dalla data in cui si sarebbero dovuti effettuare i singoli versamenti e sino al giorno di deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.*

*- **condanna** altresì i soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 221,88 (euro duecentoventuno,88).*

*- **converte** il sequestro in pignoramento nei confronti di Massari Agata per i seguenti beni di sua proprietà siti in Ragusa e così identificati:*

- proprietà 1/2, via S. Caboto, sez. A, foglio 258, particella 348, sub 71;

*- proprietà 1/2, via N. Green, sez. A, **foglio 258**, particella 348, sub 34;*

- proprietà 1/2, via Delle Madonie, sez. A, foglio 64, particella 1529, sub 6.”

Sentenza così corretta dall'ordinanza n.126 del 10 luglio 2019

pubblicata il 17 luglio 2019

Palermo, 17 luglio 2019

Il Collaboratore Amministrativo

F.to Dr. Angelo Di Vita